



AUDIZIONE

Atto n. 169 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Atto n. 168 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

Atto n. 167 - Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Atto n. 166 - Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

COMMISSIONE AMBIENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 26 Maggio 2020

Il recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti può senza dubbio rappresentare un'occasione per innovare la parte IV del Codice ambientale, d.lgs 152/06. Un'occasione di ammodernamento e di coerenza della legislazione ambientale con i principi dell'economia circolare.

Va sottolineato infatti, come i decreti legislativi, di rilevanza ambientale e socio-economica, riguardano tematiche di grande interesse per l'intero settore dei rifiuti, quali la gestione di pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori e di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i veicoli fuori uso, le discariche e gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

In particolare, le misure che riguardano i rifiuti hanno l'obiettivo di proteggere l'ambiente e la salute evitando o riducendo la produzione dei rifiuti stessi e gli effetti negativi che derivano dalla loro produzione e gestione, nella più ampia ottica di supportare la transizione verso l'economia circolare attraverso un diretto coinvolgimento del sistema industriale e produttivo.

E proprio su quest'ultimo punto, relativo al coinvolgimento del sistema industriale e produttivo nel nuovo processo di economia circolare, l'ANCI ripone molte aspettative, avendo partecipato e dato un proprio contributo prima alla definizione dei principi della legge delega, e successivamente all'elaborazione degli schemi di decreto legislativo da parte del Ministero dell'Ambiente.

Entrando nel merito, pur rammaricandosi dei tempi limitati per poter esprimere un giudizio completo, l'Associazione, su questi provvedimenti, il 16 gennaio 2020, in audizione presso il Ministero dell'Ambiente aveva espresso un sostanziale apprezzamento per l'impostazione e la struttura del nuovo TUA (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.), come risultato delle modifiche proposte.

In particolare, era stata molto apprezzata la conferma e il rafforzamento del ruolo centrale dei Comuni all'interno delle tematiche ambientali e lo sforzo di introdurre e declinare, con maggiore efficacia di quella attuale, **il principio della responsabilità estesa del produttore.**

Per questo, ha destato perplessità, la successiva decisione di delimitare l'intervento di recepimento ai contenuti strettamente formali e previsti dalla direttiva europea, trascurando invece alcuni dei principi contenuti nella legge delega 117/2019 e ritenuti invece per ANCI molto importanti. In questo modo, ad avviso di Anci Nazionale, si rischia di non cogliere l'opportunità di ammodernare, innovare (nel senso di renderla coerente

con il principio della responsabilità ambientale), la legislazione del ciclo integrato dei rifiuti.

Tutto ciò premesso, si elencano qui di seguito alcune osservazioni sui testi oggetto di audizione:

- 1) i principi della responsabilità estesa al produttore prevedono che chi immette a consumo un materiale (produttore di prodotto) si faccia interamente carico dei costi di raccolta, gestione e smaltimento eco-compatibile del materiale stesso. La riduzione dei costi a carico dei produttori di prodotti ad una quota pari all'80% è una deroga (prevista in modo opzionale dalla Direttiva Europea) che non è condivisibile. Infatti, la quota rimanente dei costi sarà posta a carico dei cittadini, in modo non proporzionale al loro impatto. Si riduce, quindi, in maniera rilevante l'attuazione del principio "chi più inquina, più paga". Infine, si ricorda che una parte dei corrispettivi saranno a beneficio dei gestori del servizio, in accordo alle recenti determinazioni di ARERA (cfr. fattore di sharing, delibera 443/2019/R/rif).
- 2) Relativamente all'atto n. 167 (Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) nel testo proposto, non viene in nessun modo affrontato e risolto il problema da Anci più volte sollevato negli incontri tecnici sul tema, ossia l'incoerenza tra il sistema attualmente vigente sui RAEE e l'impostazione generale sull'EPR dettata dalla direttiva quadro. In particolare, così come proposto da Anci Nazionale in sede di confronto presso il Ministero dell'Ambiente, occorre superare il concetto di premio di efficienza e introdurre quello di corrispettivo a copertura integrale dei costi sostenuti per le attività di raccolta, trasporto, trattamento e comunicazione per la gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile ed accumulatori, al pari degli altri sistemi EPR.

Tale tesi è stata sostenuta anche nella seduta della Conferenza Unificata del 21 maggio u.s.. Per questo motivo, in tale occasione, è stato espresso un parere favorevole ma condizionato al recepimento della restante parte della Direttiva Europea in materia, ossia quella responsabilità estesa del produttore e il conseguente superamento dei premi di efficienza a favore dei corrispettivi.

- 3) In merito all'atto 169 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva

(UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) si ritiene utile richiamare l'attenzione sulla necessità di:

a) prevedere, in tempi brevi il superamento dei maggiori oneri a favore dei costi efficienti. Come noto, attualmente i corrispettivi sono individuati in base ai maggiori oneri e non in base ai costi efficienti della raccolta differenziata. Per questa ragione la negoziazione del nuovo Accordo Quadro Anci Conai, è stata effettuata con principi che, ci auspichiamo vengano superati al più presto. Contrariamente il corrispettivo negoziato con alcuni Consorzi di imballaggi (come Comieco) sta avvenendo sulla base dei costi di raccolta, ed infatti il contributo economico per gli imballaggi di carta e cartone passerà da 98,91 euro/ton a 115 euro/ton, per raggiungere i 128 euro a tonnellata.

b) definire i metodi di calcolo dei costi efficienti, e che tali metodi siano vincolanti per le trattative tra le parti (Comuni e consorzi di filiera). Il testo si limita a recepire in modo minimale le direttive; infatti la definizione dei costi efficienti viene ricondotta a queste parole "tali costi sono definiti in modo trasparente tra i soggetti interessati". Il solo ed unico richiamo avviene nei confronti di ARERA, la quale si prevede che determinerà i costi efficienti. In tale occasione, il provvedimento oggetto di questa audizione, prevede che le somme versate da produttori e utilizzatori siano versate nei bilanci dei Comuni. A tal riguardo, si rileva che sarebbe opportuno invece attenersi a quanto disposto dall'accordo ANCI-CONAI, ossia che siano versate al soggetto titolato in forza dell'AQ: vale a dire l'Autorità d'Ambito, se costituita ed operativa, il Comune (in caso di convenzionamento diretto) oppure il gestore delegato.

c) necessità di trasformare i Consorzi d'imballaggio in consorzi di materia. Il principio dell'EPR è introdotto per tutti rifiuti non solo per particolari tipologie, come ad esempio, gli imballaggi. "Chi inquina paga" nel pacchetto europeo dell'economia circolare è infatti un principio generale e non circostanziato.

d) ulteriore criticità del provvedimento è rappresentata dalla previsione per cui il Comune o l'Ambito, se istituito, deve dimostrare, trasmettendo un apposita informazione a Ministero e/o alla Regione, l'effettivo riciclo. Questa disposizione sembrerebbe presupporre la creazione di una nuova banca dati, altrimenti appare irragionevole. L'attuazione di questa disposizione, se non accompagnata dalla costituzione di un sistema più organizzato tra gli strumenti esistenti, soprattutto

per i Comuni, costituirà un'ulteriore incombenza fine a se stessa che si sovrappone ad altri adempimenti quali la comunicazione dei costi del MUD o alle varie banche dati ANCI, ORSO etc.

e) infine nel provvedimento si fornisce una nuova definizione di rifiuto urbano, comprendendovi tutti i rifiuti di origine diversa dal domestico (quindi provenienti dalle aziende) che siano simili per natura e composizione, a quelli domestici indicati comunque nell'allegato M (elenco di codici) e prodotti nelle attività dell'allegato N (elenco delle 30 categorie del DPR 158/99). L'elenco delle trenta categorie (risalente al 99) non esaurisce tutte le aziende esistenti (esempio lavanderie a gettone, sale giochi, bingo e altre casistiche). Ne deriva che una azienda che non sia inserita nell'elenco citato, risulterebbe non assoggettabile alla tassa o tariffa in quanto, in virtù di questa norma, non sarebbe produttrice di rifiuti urbani e quindi verrebbe totalmente esclusa. L'allegato N per questi motivi andrebbe abrogato oppure aggiornato con una voce ulteriore: "altre utenze che producono rifiuti di cui all'allegato M".

f) nell'elenco dei rifiuti urbani provenienti dalle utenze domestiche sarebbe utile inserire anche l'amianto in modo da chiarire la questione se è urbano o speciale quello proveniente dalle abitazioni.